DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

relativa all'autorizzazione di aiuti della Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/214/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke e al coke, particolarmente l'articolo 9, comma 1 [2],

sentito il Consiglio,

considerando che il governo francese, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente, a favore dell'industria del carbon fossile, nel corso dell'anno 1975, tra i quali risultano suscettibili di un' autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, gli aiuti di seguito elencati;

considerando che il governo francese si propone di accordare agli «Charbonnages de France» per il 1975 un aiuto di 278 milioni di FF a fronte di oneri straordinari di conversione; che tale aiuto serve al rimborso delle spese sostenute dagli «Charbonnages de France» per prestazioni sociali a favore di minatori licenziati e collocati a riposo anzitempo;

considerando che per il 1975 il governo francese ha inoltre previsto a favore degli «Charbonnages de France» un aiuto di 682 400 000 FF con i quali a suo parere la ristrutturazione economica dei bacini dovrebbe procedere adeguatamente;

considerando che, da ultimo, il governo francese intende concedere agli «Charbonnages de France» per il 1975 un aiuto supplementare di 123 milioni di FF destinato a coprire le perdite finanziarie residue o di nuova formazione; che si tratta di un aiuto che non viene accordato ai bacini, bensì all'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France» per coprire le perdite residue a carico di detta amministrazione e per evitare che le perdite finanziarie aumentino per effetto dei nuovi oneri di capitale per altri prestiti contratti; che l'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France» aveva dovuto ricorrere a dei prestiti in quanto le sue risorse finanziarie non erano sufficienti a far fronte agli impegni finanziari correnti nemmeno dopo la concessione degli aiuti;

considerando che tutti questi aiuti sono conformi ai criteri d'autorizzazione di misure statali di sostegno precisati negli articoli 6-9 della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri straordinari di conversione costituisce un rimborso di spese estranee all'esercizio, sostenute dagli «Charbonnages de France» per incarico del governo francese, a titolo di prestazioni sociali a favore di minatori licenziati o collocati a riposo anzitempo; che per il 1975 sono previste le seguenti erogazioni: 43 milioni di FF per mano d'opera resa disponibile con la chiusura di miniere; 169 milioni di FF per collocamento a riposo anzitempo; 60 milioni di FF per conguagli a pensionati secondo il sistema CAN e 6 milioni di FF per rimborsi di spese di riscaldamento a lavoratori collocati a riposo anzitempo;

considerando che l'aiuto di 805 400 000 FF che il dano persone che non appartengono più al settore minerario; che l'aiuto è destinato a coprire spese che non sono in diretto rapporto con la produzione e lo smercio del carbone ed è quindi conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto di 805 400 000 FF che il governo francese intende concedere per il 1975 a fronte di perdite (di cui 682 400 000 FF per perdite di esercizio di gallerie e 123 milioni di FF per le perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli «Char-

[1] GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e segg.
[2] GU n. L 259 del 15. 9. 1975, pag. 36.

bonnages de France») sarà inferiore all'ammontare previsto per le perdite di esercizio degli «Charbonnages de France»; che, se nel 1975 le perdite di esercizio si riducessero in seguito ad ulteriori aumenti di prezzo del carbone francese, l'aiuto dovrebbe esser decurtato in proporzione; che secondo questi criteri l'aiuto corrisponde alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA;

considerando che, dal punto di vista economico e sociale, nel 1975 la situazione dei bacini francesi non avrà fatto alcun sostanziale progresso rispetto al 1974; che il mantenimento temporaneo dell'estrazione contribuirà pure, in considerazione dei problemi d'approvvigionamento energetico, ad evitare strozzature passeggere; che l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio è quindi compatibile anche con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che gli aiuti previsti dal governo francese per il 1975 non sono di natura tale da pregiudicare il buon funzionamento del mercato comune anche se l'importo totale, calcolato in base agli articoli 6 e 9 della decisione 3/71/CECA, è con 46,69 FF (7,75 UC) per t/estrazione piuttosto elevato in confronto agli aiuti concessi all'industria carboniera tedesca e britannica;

considerando che questa constatazione poggia sui dati seguenti:

— si può escludere un turbamento degli scambi di carbone tra la Francia e gli altri paesi della Comunità;

— per il 1975 non saranno probabilmente conclusi affari col carbone francese a prezzi allineati;

— i prezzi dei carboni francesi da coke e del carbone-vapore non si risolvono nel 1975 in un aiuto indiretto agli utilizzatori industriali;

— la chiusura di due sedi marginali equivale ad una razionalizzazione ed una concentrazione dell' estrazione nelle sedi dove la produttività è più elevata;

considerando che, dalle tendenze sopra descritte, si può concludere che la posizione concorrenziale dell' industria del carbon fossile francese nel 1975 non subirà modifiche né a livello nazionale, né rispetto agli altri bacini della Comunità;

considerando che questo giudizio vale anche per gli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA;

considerando che, conformente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione accerterà che gli aiuti autorizzati sono impiegati per gli scopi indicati negli articoli da 6 a 9 della stessa; che in particolare si dovrà notificare l'entità e la ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese è autorizzato a concedere all' industria del carbon fossile francese per l'anno 1975 gli aiuti seguenti:

a) 278 milioni di FF a fronte di oneri straordinari di conversione;

b) 682 400 000 FF a fronte di perdite di esercizio;

c) 123 milioni di FF a fronte di perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France».

Gli aiuti di cui alle lettere b) e c) non possono superare le effettive perdite di esercizio.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati relativi agli aiuti concessi in base a questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET